



ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

PREMESSO CHE:

- a)** L'art. 64 del decreto legislativo n. 82/2005, denominato Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito "CAD"), ha istituito il Sistema Pubblico di Identità Digitale (di seguito "SPID") definendo lo stesso come *"insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete"*;
- b)** L'art. 19 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazione dalla legge 134/2012, ha istituito l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID") e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 ne è stato approvato lo Statuto;
- c)** Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014 è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) - utilizzabile da persone fisiche e giuridiche, come chiarito dall'art. 61, comma 2, lettera d) del D.lgs. 179/2016 - da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"* (di seguito DPCM);
- d)** Il sistema SPID è regolamentato direttamente dal CAD, dal DPCM, dai Regolamenti attuativi adottati dall'AgID nonché dai provvedimenti, circolari, avvisi e direttive emanati dalla medesima, oltre che dalle Convenzioni – comprensive dei relativi allegati – che gli Operatori come di seguito definiti stipulano con AgID;
- e)** L'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- curare l'aggiornamento del Registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;

- f)** L'art. 1, comma 1 del DPCM definisce i gestori di identità digitale come: *“le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti”* (di seguito “Gestore”);
- g)** L'art. 64 comma 2-quinquies del CAD prevede che i fornitori di servizi possano avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri Utenti e, a norma dell'art. 6, comma 4, del DPCM, il Fornitore di Servizi non può discriminare l'accesso ai propri servizi sulla base del Gestore prescelto dall'Utente;
- h)** L'art. 1 del DPCM definisce i fornitori di servizi come *“il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito”*;
- i)** Il DPCM agli artt. 1, 13 e 15 disciplina l'accesso al sistema SPID dei fornitori privati di servizi (di seguito “Fornitore di Servizi”) a mezzo di apposita convenzione definita nell'ambito dei regolamenti attuativi, con la quale possono essere regolati anche i corrispettivi che gli stessi dovranno ai gestori dell'identità digitale ed ai gestori di attributi qualificati per i servizi di autenticazione;
- j)** L'art. 2 comma 2 del DPCM prevede: *“lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di*

servizi l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano";

- k)** Il sistema SPID si conforma alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal decreto legislativo n. 196/2003, al cui rispetto sono quindi tenuti sia Gestori sia Fornitori di Servizi (congiuntamente e indistintamente "Operatori");
- l)** Con le Determinazioni AgID n. 44 del 28 luglio 2015 e n. 189 del 22 luglio 2016, sono stati emanati e in seguito parzialmente integrati e modificati i seguenti Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3 del DPCM, ai quali il presente Addendum fa espresso riferimento:
 - il Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
 - il Regolamento recante le regole tecniche;
 - il Regolamento recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori dell'identità digitale;
 - il Regolamento recante le procedure per consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;
- m)** A norma degli artt. 5, comma 3, del DPCM e 25 e 28 del Regolamento Recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID, il Gestore fornisce il servizio di autenticazione dell'identità digitale dell'Utente secondo la procedura prevista negli stessi articoli;
- n)** Le specifiche procedure tecniche di funzionamento della procedura di autenticazione SPID sono dettate dal Regolamento Recante le Regole Tecniche, previsto dall'art. 4, comma 2, DPCM;
- o)** Il presente Addendum viene allegato alla Convenzione, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini di specificare la disciplina di dettaglio dei rapporti intercorrenti tra AgID e gli Operatori, con riguardo alla prestazione di servizi agli Utenti da parte dei Fornitori di Servizi e la prestazione del servizio di autenticazione da parte dei Gestori, accreditati da AgID a norma dell'art. 4 del DPCM.

Art. 1 - Oggetto del presente Addendum

1. Il presente Addendum descrive dettagliatamente il circuito SPID cui aderiscono i Gestori ed i Fornitori di Servizi ai sensi dell'art. 64 comma 2-quinquies del CAD, che consente la prestazione di servizi a favore degli Utenti da parte del Fornitore di Servizi

a mezzo del servizio di autenticazione prestato dal Gestore nell'ambito dello SPID e dei rapporti tra i predetti Operatori sottoposti alla vigilanza di AgID (di seguito "Circuito").

Art. 2 - Soggetti del Circuito

1. Il Circuito è composto da AgID e dagli Operatori che aderiscano al Circuito medesimo.
2. AgID, in conformità ed in attuazione della disciplina dello SPID, esercita la funzione di regolamentazione del Circuito e di vigilanza sugli Operatori e sul loro operato. In particolare AgID emana e aggiorna i Regolamenti attuativi dello SPID, emana circolari, avvisi, direttive e pareri con lo scopo di chiarire ed integrare la disciplina del Circuito nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Gestore svolge il servizio di rilascio e gestione dell'identità digitale SPID di cui al punto e) delle premesse e, nell'ambito del Circuito, presta al Fornitore di Servizi il servizio di autenticazione delle credenziali di accesso dell'Utente nelle forme e con le modalità di cui al Regolamento Recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID.
4. Il Fornitore di Servizi, con l'accesso al Circuito, si impegna a fornire agli Utenti l'accesso ad un portafoglio differenziato di propri servizi, indicati al momento della stipula della Convenzione o successivamente attivati o aggiornati previa comunicazione ad AgID, attraverso le credenziali SPID, garantendo l'accesso in maniera continuativa a mezzo del servizio di autenticazione prestato dal Gestore in cambio del corrispettivo di cui al Contratto.

Art. 3 - Struttura del Circuito

1. I rapporti tra AgID e il Gestore e tra AgID ed il Fornitore di Servizi sono regolati dalle Convenzioni appositamente stipulate e dai relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.
2. I rapporti direttamente intercorrenti tra il Gestore ed il Fornitore di Servizi sono regolati dal contratto dagli stessi sottoscritto per adesione (di seguito "Contratto", all. 2 alla Convenzione, di cui forma parte integrante e sostanziale).

Art. 4 - Attività di vigilanza AgID – Sanzioni

1. AgID svolge la propria attività di vigilanza nei confronti di Gestori e Fornitori di Servizi con il proprio personale, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalla Convenzione, anche raccogliendo le segnalazioni pervenute dagli Operatori del Circuito.
2. La vigilanza investe la correttezza dell'operato ed il rispetto della normativa anche tecnica inerente lo SPID, nonché il mantenimento dei requisiti minimi necessari per l'adesione al Circuito.

3. A questi fini, AgID può svolgere la propria attività con le altre Autorità o organismi di vigilanza preposti a ciascuno specifico settore di attività, eventualmente anche adottando dei protocolli di intesa, provvedendo a segnalare eventuali anomalie o sospette violazioni riscontrate.
4. Qualora, nell'esercizio della propria attività, AgID riscontri difformità o anomalie, potrà adottare provvedimenti prescrittivi e sanzionatori di cui all'art. 10 delle Convenzioni, concedendo all'Operatore un termine per l'adeguamento nonché, in ogni caso, applicare le sanzioni espressamente previste dal CAD, dal DPCM, dalla normativa comunque applicabile e dai propri Regolamenti, con le relative procedure.
5. La responsabilità di AgID eventualmente derivante dall'attività di vigilanza e verifica esercitata dalla stessa sarà limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 5 - Adesione degli Operatori al Circuito

1. L'adesione al Circuito da parte degli Operatori avviene con la sottoscrizione della Convenzione tra ciascun Gestore o Fornitore di Servizi ed AgID e del Contratto allegato alla stessa.
2. L'adesione dei Gestori, con le modalità sopra descritte, è in ogni caso subordinata all'esito positivo della procedura di accreditamento come dettagliata nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DPCM.
3. L'ingresso dei Fornitori di Servizi, con le modalità sopra descritte, è in ogni caso subordinata all'esito positivo della procedura di adesione, regolamentata da AgID, previa comunicazione scritta, a norma dell'art. 2 della Convenzione, contenente:
 - a. Il numero, la tipologia e le caratteristiche dei servizi che intende rendere accessibili tramite lo SPID, il relativo livello di sicurezza delle credenziali che intende richiedere;
 - b. La stima del volume di clienti e del conseguente presunto apporto di Utenti allo SPID, in particolare laddove si tratti di servizi accessibili unicamente a mezzo dello SPID;
 - c. La descrizione dell'architettura tecnologica, dei sistemi e delle procedure di sicurezza che verranno utilizzati;
 - d. La stima delle tempistiche di adozione dello SPID in relazione ai predetti servizi;
 - e. Ogni altro dato ritenuto rilevante ai fini dell'ingresso nel Circuito o comunque richiesto da AgID.
4. In caso l'adesione del Fornitore di Servizi, sulla base dei dati indicati al precedente comma 3, possa comportare un ingente ed immediato afflusso di Utenti al Circuito,

AgID ha la facoltà, a propria insindacabile discrezione, sentiti i Gestori, di prevedere che l'adesione del Fornitore di Servizi possa formalizzarsi con tempistiche diverse da quelle abitualmente adottate e in base alle indicazioni fornite dalla stessa AgID.

Art. 6 - Attuazione del Circuito

1. Il Contratto regolante il rapporto tra Gestori e Fornitori di Servizi, allegato alla Convenzione, è un contratto aperto all'adesione, vincolante per tutti gli Operatori al momento della sottoscrizione della Convenzione relativa e del medesimo allegato.
2. Con la sottoscrizione della rispettiva Convenzione, l'Operatore accetta incondizionatamente e integralmente anche il contenuto degli Allegati alla Convenzione medesima, assumendo tutte le obbligazioni in essi contenute, anche nei riguardi degli altri operatori del Circuito, senza necessità di un'ulteriore specifica formalizzazione dei rapporti tra i medesimi Operatori.
3. Il Contratto non implica le prestazioni accessorie e secondarie non direttamente collegate all'attuazione della prestazione di servizi a mezzo SPID, per le quali gli Operatori sono liberi di disporre nell'esercizio della propria autonomia contrattuale.
4. Il Contratto è revisionato con cadenza annuale da AgID, sentiti gli Operatori, per l'adeguamento dello stesso alle variazioni tecniche del sistema SPID nonché per l'aggiornamento dei corrispettivi portati all'apposita tabella per la prestazione del servizio di autenticazione. AgID potrà inoltre procedere a una revisione del Contratto in ogni momento in relazione a mutamenti della normativa o delle condizioni tecniche, qualora ciò ne richieda un rapido adeguamento.
5. Il presente Addendum, il Contratto e le relative modalità tecniche e/o di attuazione nonché di prestazione dei servizi nell'ambito del Circuito stesso si intendono altresì automaticamente adeguati a eventuali modifiche o variazioni apportate alla normativa o a regolamenti attuativi, nonché alle indicazioni ed istruzioni fornite da AgID a mezzo di circolari, avvisi o direttive.

Art. 7 - Obblighi degli Operatori

1. Con l'adesione al Circuito, ciascun Operatore si obbliga a dare corretta e puntuale esecuzione a tutti gli obblighi ad esso da ciò derivanti, nonché al puntuale rispetto sia della normativa primaria e secondaria anche tecnica vigente per tutta la durata del rapporto, che delle circolari, avvisi e direttive concernenti disposizioni tecniche anche emanati o *emanandi* da AgID nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari in essere. In deroga a quanto sopra, AgID si impegna a non emanare circolari vincolanti tra gli Operatori del Circuito che modifichino le condizioni economiche del Contratto, senza previa concertazione con i medesimi.

2. Ciascun Operatore si obbliga, altresì, a nominare un responsabile per le verifiche di sicurezza e di corretto funzionamento dei sistemi inerenti il servizio di autenticazione e la prestazione di servizi agli utenti. Il nominativo del responsabile dovrà essere comunicato ad AgID e agli altri Operatori.
3. Nell'ambito della prestazione del servizio di autenticazione, il Gestore trasmetterà al Fornitore di Servizi unicamente l'asserzione comprovante l'avvenuta autenticazione e gli attributi specificamente richiesti ed indispensabili alla prestazione del servizio. In nessun caso il Fornitore di Servizi potrà conservare gli attributi ricevuti dal Gestore nelle sessioni di autenticazione per fini diversi dalla prestazione del servizio per il quale è stato effettuato l'accesso.
4. Ogni Operatore dovrà conservare un registro degli accessi degli Utenti, in conformità con quanto previsto dagli artt. 8 e 13 del DPCM e dagli artt. 18 e 29 del Regolamento Recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID.
5. A norma degli artt. 11 e 13 del DPCM e degli artt. 30 e 30 bis del Regolamento Recante le Modalità di Attuazione dello SPID, il Gestore dovrà segnalare ad AgID, nelle modalità da questa indicate, eventuali violazioni o disservizi; parimenti il Fornitore di Servizi dovrà segnalare ad AgID, nelle modalità da questa indicate, e al Gestore che ha rilasciato le credenziali interessate ogni malfunzionamento, uso anomalo di identità digitale o violazione riscontrati.
6. Ciascun Operatore si obbliga a segnalare ad AgID, senza ritardo, eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti riguardo problematiche relative al funzionamento del Sistema SPID, del servizio di assistenza e, in genere, dei servizi prestati, fermo restando, come specificato all'art. 8 comma 6, che da tali contestazioni non discenderà alcuna responsabilità in capo ad AgID.
7. Ciascuno degli Operatori provvederà, inoltre, a segnalare ad AgID senza ritardo ogni possibile inosservanza, da parte di un altro Operatore, di norme, regolamenti, circolari, direttive, avvisi o procedure comunque inerenti lo SPID.
8. In caso di richiesta di sospensione da parte dell'Utente indirizzata al Gestore o di revoca dell'identità digitale disposta autonomamente dal Gestore a norma degli artt. 8 e 9 del DPCM, in conformità con quanto previsto dagli artt. 20 e 23 del Regolamento Recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID, il Gestore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Utente. Qualora riceva dall'Utente una richiesta di sospensione per sospetto utilizzo non autorizzato, il Fornitore di Servizi, in conformità con le norme citate, dovrà provvedere al blocco dell'accesso ai propri servizi a mezzo dell'Identità digitale in relazione alla quale la richiesta è pervenuta.

9. A norma dell'art. 30 del Regolamento Recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID, il Gestore fornirà ad AgID tutti i dati rilevanti riguardanti i disservizi e gli incidenti di sicurezza occorsi, nonché le informazioni circa il livello di soddisfazione degli Utenti ed i relativi servizi aggiuntivi prestati agli stessi.
10. Il Fornitore di Servizi si fa carico delle segnalazioni di malfunzionamenti, violazioni ed errori ricevuti dall'Utente riguardo la prestazione di servizi e la fase di autenticazione, fornendo assistenza al medesimo e predisponendo un help desk di primo livello; a questi fini, il Gestore fornisce al Fornitore di Servizi un servizio di supporto ed assistenza di secondo livello, delle FAQ e manuali utente e delle tabelle descrittive degli errori comuni.
11. A questi fini ed in generale per l'attuazione di tutto il sistema SPID, nella prestazione di servizi all'Utente, Fornitore di Servizi e Gestore devono collaborare strettamente nella risoluzione dei problemi riscontrati o segnalati.
12. In ogni caso, i Fornitori di Servizi rimangono vincolati, nell'erogazione dei rispettivi servizi, alle eventuali specifiche normative applicabili al settore in cui operano o ai servizi prestati, che dovranno pertanto essere comunque rispettate dai singoli Fornitori di Servizi anche nella prestazione di servizi nell'ambito dello SPID.
13. Gli Operatori del Circuito utilizzano i dati distintivi grafici e le interfacce messi a disposizione da AgID in conformità con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti nonché dall'Appendice D del Regolamento Recante le Modalità Attuative per la Realizzazione dello SPID al fine di garantire una visione ed una comunicazione uniforme del sistema SPID sotto il profilo della riconoscibilità e della usabilità.
14. Le comunicazioni volte alla promozione, adozione e diffusione del sistema SPID presso clienti già acquisiti o nuovi possibili utenti sono rimesse alla libera autonomia e alla responsabilità esclusiva dei Gestori di Identità aderenti al Circuito previa informativa ad AgID, che potrà limitarne la diffusione ove rilevi profili di inadeguatezza, illegittimità, difformità rispetto alle normative o lesione del pubblico interesse alla corretta presentazione dello SPID, ferma restando la necessità di un coordinamento - secondo le modalità che verranno definite dal Tavolo sulla Comunicazione - fra l'Agenzia e i Gestori in caso di diffusione di comunicazioni, informative o manifestazioni pubblicitarie di livello nazionale o, in ogni caso, di peculiare rilevanza per lo SPID.

Art. 8 - Responsabilità dei Soggetti

1. Ciascuno degli Operatori sarà responsabile, verso gli altri Operatori nonché verso gli Utenti ed eventuali terzi, per eventuali danni o violazioni ad essi riconducibili occorsi nell'ambito dell'attività di propria competenza, fatte salve le ipotesi di forza maggiore e caso fortuito.

2. A questi fini, l'accertamento della responsabilità per violazioni o incidenti occorsi durante il processo di autenticazione dell'Utente, sarà determinato sulla base della riconducibilità causale in relazione alla fase della procedura ed al soggetto cui questa fa capo.
3. In ogni caso, è a carico del Gestore la predisposizione, adozione e mantenimento di tutte le misure tecniche e di cifratura appropriate per garantire la sicurezza della fase di autenticazione.
4. È a carico del Fornitore di Servizi garantire la sicurezza e la stabilità dei propri sistemi per impedire errori e violazioni nella fase di prestazione di servizi precedente e successiva alla fase di autenticazione.
5. Fornitore di Servizi e Gestore provvedono a fornire agli Utenti le informazioni in merito alle opportune misure di sicurezza che ciascuno di essi deve adottare per la conservazione delle credenziali e l'utilizzo della propria identità digitale nonché della necessaria tempestiva segnalazione di furti, smarrimenti, errori o violazioni riscontrati. A questi fini, i contratti con gli Utenti dovranno prevedere a carico dell'Utente medesimo ogni responsabilità per violazioni o danni subiti per propria colpa grave o dolo o a seguito di smarrimento, furto o violazione non tempestivamente segnalati al Fornitore di Servizi o al Gestore.
6. AgID non sarà in alcun caso responsabile per violazioni o danni occorsi a qualunque soggetto nell'ambito dell'attività dei Gestori e dei Fornitori di Servizi, né per eventuali malfunzionamenti o disservizi o carenze strutturali dei servizi prestati a mezzo SPID, anche a seguito di contestazioni da parte dell'Utente.

Art. 9 - Disciplina accessoria

1. Gestori e Fornitori di Servizi potranno, di concerto con AgID, predisporre congiuntamente un codice di condotta e delle linee guida o *best practices* relative al Circuito, che saranno pubblicate sul sito web istituzionale di AgID ed adottabili dagli Operatori del Circuito stesso.
2. I codici di condotta, le linee guida o *best practices* di cui al precedente punto 1, se adottati, dovranno quanto meno indicare le prassi e soluzioni condivise relative a:
 - a) L'individuazione delle più comuni tipologie di servizi prestati a mezzo del sistema SPID, suddivise in categorie, individuando il livello di sicurezza SPID più opportuno e gli attributi la cui comunicazione sia ritenuta necessaria per la fruizione del servizio;
 - b) I livelli minimi dei servizi prestati ed i livelli minimi di credenziali SPID da utilizzarsi per comuni categorie di servizi, al fine di garantire omogeneità nella prestazione degli stessi;

- c) Le procedure e metodologie di coordinamento tra Fornitori di Servizi e Gestori per la verifica della qualità del servizio di autenticazione;
- d) Le procedure e metodologie di coordinamento tra Fornitori di Servizi e Gestori per l'assistenza agli Utenti e la gestione di disservizi, anomalie e segnalazioni.

Art. 10 - Uscita degli Operatori dal Circuito

1. I Gestori potranno recedere per giustificato motivo dalla Convenzione e dal Contratto, nei tempi e con le modalità di cui all'art. 12 del DPCM concordando le procedure con AgID. Ai fini della miglior tutela degli Utenti e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, i Gestori cercheranno, ove possibile, di individuare, anteriormente al recesso, il gestore di identità digitale sostitutiva a norma dell'art. 12, comma 1 del DPCM.
2. I Fornitori di Servizi potranno recedere dalla Convenzione e dal Contratto per giustificato motivo previa comunicazione ad AgID ed ai Gestori almeno 30 giorni prima, dandone contestualmente avviso ai propri Utenti con l'onere di indicare servizi sostitutivi o diverse modalità di accesso al servizio prestato a mezzo del sistema SPID.
3. In caso di risoluzione della Convenzione, anche per effetto degli inadempimenti che potrebbero determinare la risoluzione *ipso iure* ai sensi del successivo art. 11, il Gestore dovrà concordare con AgID le modalità e la procedura di uscita dal Circuito e, se possibile, individuare un Gestore sostitutivo.
4. In caso di recesso o risoluzione dalla Convenzione ai sensi dell'art. 12 del DPCM e dell'art. 10 delle Convenzioni stesse, ciascun Operatore resterà obbligato, anche secondo il disposto degli art. 7 e 13 del DPCM, a non utilizzare i dati personali acquisiti ai fini dello SPID per finalità diverse dallo SPID medesimo e a cancellare gli stessi da ogni database, unitamente al registro degli accessi, decorsi i termini minimi di conservazione indicati dalla normativa.

Art. 11 - Risoluzione *ipso iure* da parte di AgID del Contratto e dell'Addendum in essere con gli Operatori

1. AgID potrà, in ogni caso, dichiarare *ipso iure* risolta la Convenzione formalizzata con ciascun Operatore e, con essa, il presente Addendum, al verificarsi degli inadempimenti e violazioni espressamente individuati nel presente articolo. La relativa comunicazione di intervenuta risoluzione dovrà essere inviata da AgID per iscritto a mezzo PEC ai referenti individuati nella Convenzione e dovrà contenere un congruo termine, a favore dell'Operatore, comunque non inferiore a giorni 60, per la conseguente comunicazione agli Utenti e per tutti gli adempimenti connessi alla

cessazione della propria attività nell'ambito dello SPID e, comunque, nel rispetto delle eventuali tempistiche di comunicazione ed adeguamento imposte all'Operatore dalle normative di settore vigenti.

Costituiscono giusta causa di risoluzione *ipso iure* della Convenzione e dell'Addendum le seguenti violazioni o inosservanze poste in essere da ciascun Operatore:

- a. Violazione di uno degli obblighi ed adempimenti previsti in capo all'Operatore dalla Convenzione e dall'Addendum;
 - b. Violazione da parte dell'Operatore di uno degli obblighi ed adempimenti, come individuati nel CAD, nel DPCM in data 24/10/2014 e nei Regolamenti SPID;
 - c. Inosservanza, da parte dell'Operatore, dei requisiti di onorabilità del rappresentante legale, come disciplinati nel DPCM in data 24/10/2014;
 - d. Inosservanza, da parte dell'Operatore, delle Regole tecniche SPID, emanate ai sensi dell'art. 4 DPCM in data 24/10/2014 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione delle regole tecniche relative alla sicurezza, ai danni agli utenti, etc.);
 - e. Ostacolo, da parte dell'Operatore, alle attività di vigilanza come individuata nel Regolamento eIDAS prestatori di servizi fiduciari, nel D.Lgs. 70/2003 (Art. 17, comma 2), nel DPCM in data 24/10/2014 e nei Regolamenti SPID (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata tempestiva comunicazione, alle autorità competenti, delle informazioni previste dalle norme, regolamenti e convenzioni, etc.);
 - f. Indebito utilizzo, da parte dell'Operatore, di informazioni e attributi associati all'identità digitale SPID e dei dati personali dell'Utente, in violazione delle disposizioni di cui al Codice privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e al DPCM (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione degli obblighi di conservazione e trattamento dei dati personali, l'illecita attività di profilazione, discriminazione, etc.).
2. Costituiscono giusta causa di risoluzione *ipso iure* della Convenzione e dell'Addendum, le seguenti violazioni o inosservanze poste in essere da ciascun Gestore:
- a. Inosservanza, da parte di ciascun Gestore, dell'obbligo di non discriminazione del richiedente l'identità digitale SPID;
 - b. Inosservanza, da parte di ciascun Gestore, dell'obbligo di non discriminazione dei Fornitori di Servizi.
3. Costituiscono giusta causa di risoluzione *ipso iure* della Convenzione e dell'Addendum, le seguenti violazioni o inosservanze poste in essere da ciascun Fornitore di Servizi:

- a. Inosservanza, da parte di ciascun Fornitore di Servizi, dell'obbligo di non discriminazione dell'Utente in base al gestore dell'identità digitale prescelto;
- b. Inosservanza, da parte di ciascun Fornitore di Servizi, delle norme di legge applicabili al settore di appartenenza o ai servizi prestati nell'ambito del medesimo settore, nonché per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7 comma 12 dell'Addendum.